

Senza competizione anche il basket è teatro

Sport e spettacolo

Iva al 10% sui biglietti per assistere all'esibizione degli atleti

Massimo Romeo

Aliquota Iva agevolata agli incassi dell'esibizione della squadra di basket rientrando nella categoria degli «spettacoli teatrali di qualsiasi tipo» anziché negli «spettacoli sportivi di ogni genere». Non c'è alcuna competizione durante lo svolgimento della rappresentazione e gli schemi dei giocatori seguono copioni teatrali e non schemi di gioco per vincere una competizione. Così si è pronunciata la Cgt della Lombardia con la sentenza 3057 del 20 novembre 2024 (presidente Bonomi, estensore De Rentiis)

La controversia trae origine da una verifica nel corso della quale l'agenzia delle Entrate aveva contestato a una società - attiva nell'organizzazione di eventi sportivi, culturali e nel settore dello spettacolo - l'erronea applicazione dell'aliquota Iva ai proventi derivanti dagli incassi per le esibizioni di una squadra di basket. In particolare, secondo l'Ufficio, la contribuente aveva erroneamente applicato sui titoli per accedere agli spettacoli della squadra l'aliquota Iva ridotta del 10% (prevista per eventi «arte varia»), anziché l'ordinaria al 22% prevista per le manifestazioni sportive (con biglietto di ingresso di importo superiore a una somma corrispondente a 25 mila lire, l'equivalente di 12,91 euro).

La Corte lombarda ha rilevato che, ai fini Iva, la classificazione delle attività aventi natura spettacolistica sono disciplinate dalla tabella C del Dpr Iva. Nello specifico non era in contestazione che le esibizioni della squa-

dra di basket fossero «attività di natura spettacolistica», bensì se l'attività fosse riconducibile a quella degli «spettacoli teatrali di qualsiasi tipo» (tesi della contribuente) o a quella degli «spettacoli sportivi, di ogni genere» (tesi dell'Agenzia). Sul punto, il Collegio ha osservato che le due locuzioni impiegate dal legislatore nella tabella C, ossia «di qualsiasi tipo» (al punto n. 4 con riferimento agli spettacoli teatrali) e «di ogni genere» (al punto n. 2 con riferimento agli spettacoli sportivi), hanno entrambe una portata lessicale così ampia che nessuna delle due categorie potrebbe essere considerata residuale rispetto all'altra.

In tal senso, le forme di spettacolo teatrale indicate dal punto 4 («compresi balletto, opere liriche, prosa» eccetera) hanno letteralmente carattere esemplificativo e non esaustivo. Non essendo, nel caso specifico, in contestazione che si fosse in presenza di uno spettacolo, l'interprete avrebbe

dovuto accertare se, alla luce delle modalità con cui si svolgeva la rappresentazione, l'attività della squadra in occasione di quell'evento potesse essere qualificata prevalentemente come «sportiva» o come «teatrale».

I giudici d'appello hanno osservato come un'attività possa definirsi «teatrale» laddove ci sia la componente della «recitazione» dei soggetti che eseguono lo spettacolo.

I giudici hanno ritenuto che - a prescindere dal fatto che i soggetti che avevano eseguito la rappresentazione svolgessero un'attività fisica come quella della pallacanestro - non vi era dubbio che non ci fosse alcuna forma di competizione durante lo svolgimento della rappresentazione: non c'era incertezza sull'esito della rappresentazione; c'erano degli schemi che i giocatori di pallacanestro seguivano come «copioni teatrali» e non come «schemi di gioco» per vincere una competizione.